

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori,
aggiornate alla data del [22 aprile 2020](#)

CONTRATTI

1) Quali tutele può invocare una parte contrattuale nel caso in cui sia impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa delle limitazioni introdotte con i provvedimenti governativi di emergenza?

Il codice civile individua una pluralità di istituti giuridici a cui il debitore può fare ricorso nel caso in cui sia inadempiente a una prestazione contrattuale per causa a lui non imputabile, al fine di andare esente da responsabilità.

In particolare:

- a) se il contratto lo prevede, il debitore potrà invocare l'applicazione dell'istituto della forza maggiore;
- b) se il contratto non prevede nulla di specifico, il debitore potrà comunque fare ricorso agli istituti dell'impossibilità sopravvenuta o dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.

Nel caso in cui una parte sia impossibilitata ad adempiere o sia in ritardo a causa dei provvedimenti d'emergenza emanati in questo periodo per contrastare la diffusione del Covid-19, potrà fare ricorso ai predetti istituti a condizione che il provvedimento disposto dalle autorità:

- sia imprevedibile (le parti, al momento della conclusione del contratto, non potevano prevedere il verificarsi dell'evento eccezionale);
- sia inevitabile (nel senso che il contraente è comunque tenuto a cercare di operare nel rispetto di un livello di normale diligenza);
- non sia imputabile (e quindi il provvedimento non deve essere stato adottato dall'autorità quale conseguenza di un comportamento contrario alle prescrizioni imposte dall'autorità stessa).

Si sottolinea, a tal proposito, che i provvedimenti di emergenza emanati in queste settimane incontrano questi requisiti e, pertanto, potrebbero essere invocati da una delle parti nel caso in cui la stessa non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione contrattuale.

2) Cosa fare nel caso in cui il contratto preveda la “clausola di forza maggiore”?

Se una parte contrattuale non può adempiere alla propria prestazione in quanto impossibilitato a causa dell'emanazione dei provvedimenti d'urgenza e nel contratto è stata inserita la clausola di forza maggiore, il debitore potrà osservare quanto in essa previsto, dando esecuzione alle relative disposizioni contrattuali.

Solitamente la clausola stabilisce che, al verificarsi di eventi imprevedibili, straordinari e non imputabili alla parte, che determinano l'impossibilità della prestazione ovvero l'eccessiva onerosità di quest'ultima, la parte stessa può ricorrere alla sospensione dell'adempimento della prestazione, alla risoluzione del contratto ovvero alla modifica delle condizioni del contratto secondo equità.

È evidente che, al fine di poter applicare la predetta clausola, è sufficiente che un provvedimento d'emergenza abbia le anzidette caratteristiche, senza che debba essere stato necessariamente incluso nell'elenco esemplificativo delle circostanze che integrano eventi di forza maggiore inserito frequentemente dai contraenti nella medesima clausola.

3) Come fare se in un contratto internazionale la clausola di forza maggiore in esso inserita richiede la necessità di documentare le condizioni integranti l'impossibilità ad adempiere?

È possibile che i contratti internazionali, specialmente quelli di fornitura, richiedano di documentare la sussistenza delle condizioni necessarie per invocare la clausola di forza maggiore.

Per far fronte a questo adempimento, l'imprenditore può comunicare alla Camera di Commercio competente, tramite la compilazione e il successivo invio di un "modulo di richiesta" scaricabile direttamente dal sito internet della medesima, di non aver potuto assolvere nei tempi previsti agli obblighi contrattuali precedentemente assunti a causa delle restrizioni disposte dalle autorità e dello stato di emergenza in atto, e dunque per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e dalla capacità aziendale.

La Camera di Commercio darà atto di aver ricevuto la predetta dichiarazione e rilascerà all'imprenditore richiedente una dichiarazione in lingua inglese che attesta:

- lo stato di emergenza in Italia dovuta all'epidemia di Covid-19, e
- le restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia stessa;

l'imprenditore potrà avvalersi di tale dichiarazione della Camera di Commercio per documentare la sussistenza delle condizioni necessarie per invocare la clausola di forza maggiore.

4) *Come fare nel caso in cui il contratto non preveda la clausola di forza maggiore?*

Come anticipato, nel caso in cui il provvedimento d'emergenza determini un'impossibilità della prestazione non imputabile al debitore, quest'ultimo potrà fare ricorso agli istituti dell'impossibilità sopravvenuta o dell'eccessiva onerosità sopravvenuta:

- a)** impossibilità sopravvenuta, la quale può essere a sua volta definitiva o temporanea:
 - se l'impedimento è irreversibile, ciascuna parte potrà richiedere l'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione e la conseguente risoluzione di diritto del contratto. Le parti saranno dunque liberate dagli impegni contrattuali non ancora eseguiti, con l'obbligo di restituire l'eventuale corrispettivo percepito in via anticipata per la prestazione non eseguita;
 - se l'impedimento è transitorio:
 - i.** vi è estinzione automatica dell'obbligazione e conseguente risoluzione di diritto del contratto se la parte adempiente non ha più interesse a conseguire la controprestazione oppure se la parte inadempiente non può più essere ritenuta obbligata a realizzare la propria prestazione;
 - ii.** il contratto non si estingue e la parte inadempiente non risponde per il ritardo dell'adempimento in tutti gli altri casi, diversi da quelli di cui al paragrafo i. che precede.

In ogni caso, la parte che non riceve la (contro)prestazione ad essa spettante può sospendere la prestazione a cui essa è tenuta, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., fino a quando non verrà meno l'impossibilità ad adempiere per l'altra parte o, in alternativa, fino all'estinzione del rapporto contrattuale.

Qualora la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte avrà diritto, in alternativa, a ottenere la riduzione della propria prestazione, oppure a recedere dal contratto, nel caso in cui non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale;

b) eccessiva onerosità sopravvenuta, la quale può verificarsi solo in caso di:

- contratto in cui è previsto che tra la stipula e l'esecuzione del contratto medesimo trascorra un certo periodo di tempo;
- contratto a esecuzione continuata o periodica;
- contratto ad esecuzione differita.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, che si realizza nei casi in cui per fatti straordinari e imprevedibili si è verificato un forte squilibrio tra le due prestazioni contrattuali, la parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa non è automaticamente esonerata dall'adempimento (e quindi non è legittimata a sospendere l'esecuzione della propria prestazione), ma dovrà agire in giudizio.

Dall'azione promossa in giudizio potrà derivare, alternativamente:

- i.** la risoluzione del contratto (con l'obbligo di rimborsare e restituire le prestazioni fino a quel momento eseguite e/o ricevute);

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- ii. una modifica delle condizioni contrattuali in modo da rendere nuovamente equo il rapporto contrattuale (ad esempio, riducendo il prezzo o modificando i termini di pagamento).

Ovviamente, l'eccessiva onerosità sopravvenuta non è applicabile ai contratti aleatori. È evidente che tale istituto sia applicabile solamente nell'ipotesi in cui nel contratto non sia stata inserita la c.d. clausola “*hardship*”, particolarmente frequente nei contratti commerciali internazionali di durata prolungata nel tempo: in tal caso, infatti, sarà la stessa clausola a disciplinare i rimedi da applicare nel caso in cui si verifichi un determinato squilibrio contrattuale (tra l'altro, non per forza “eccessivamente” marcato).

In aggiunta e in conformità a quanto sopra visto, il Decreto “Cura Italia” ha disposto che nel caso in cui una parte contrattuale sia inadempiente e/o in ritardo a causa del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, così come disciplinate dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il giudice dovrà tenere debitamente in considerazione la predetta motivazione ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore ex art. 1218 cod. civ., anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

A tal fine, il debitore è tenuto a raccogliere e conservare la documentazione comprovante l'attuazione delle misure di contenimento.

Il debitore, di conseguenza, nel caso in cui venga riconosciuta la giustificazione del ritardo dell'adempimento contrattuale, andrà dunque esente da qualsivoglia risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1223 cod. civ.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

5) Cosa fare invece se i provvedimenti di urgenza non comportano direttamente l'impossibilità della prestazione ma solo effetti negativi?

Nel caso differente in cui il provvedimento d'urgenza non renda impossibile la prestazione, bensì produca solamente effetti negativi (si pensi, a titolo esemplificativo, all'impatto delle limitazioni sui maggiori costi), la parte colpita dal provvedimento non può invocare la forza maggiore per giustificare la scelta di sospendere l'esecuzione della propria prestazione.

Peraltro, secondo alcuni, sussisterebbe un obbligo generale, scaturente dalla clausola generale di buona fede e dal principio di equità integrativa (*ex* artt. 1175 e 1375 cod. civ.), di rinegoziare le clausole divenute inique a seguito di eventi straordinari e imprevedibili, indipendentemente da quanto previsto in contratto.

Interpretando i richiamati principi di correttezza e buona fede, infatti, la giurisprudenza riconosce in capo alle parti contrattuali un obbligo di comportarsi secondo diligenza, lealtà e onestà anche nella fase esecutiva del contratto, cooperando, intervenendo e, se del caso, tollerando, anche in assenza di specifiche pattuizioni, ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi contrattualmente protetti che siano stati o possano altrimenti essere lesi dall'evolversi della situazione di fatto durante l'esecuzione del rapporto.

6) Cosa succede se il contratto era stato concluso in vista di un determinato evento che però è poi stato cancellato per la diffusione del Coronavirus?

Nelle ipotesi in cui il singolo contratto non preveda clausole di ripartizione del rischio da ritenere analoghe alla situazione emergenziale in essere, si potrà applicare la disciplina prevista con riferimento all'istituto della presupposizione.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

In particolare, nel caso in cui due parti abbiano concluso un contratto in funzione di una determinata situazione di fatto (attuale o futura) o di un determinato evento e tale situazione viene meno per fatti indipendenti dalla volontà delle parti (per esempio l'evento viene annullato), il rimedio esperibile è la risoluzione del contratto.

In virtù dell'efficacia retroattiva della risoluzione contrattuale, la caparra confirmatoria e gli acconti sul prezzo versati prima del verificarsi dell'evento risolutivo dovranno essere restituiti.

Differentemente, nel caso in cui una parte abbia già sopportato costi vivi o compiuto attività preparatorie o abbia addirittura iniziato l'esecuzione, prima che la situazione di fatto in funzione della quale è stato stipulato il contratto medesimo sia venuta meno, non potrà chiedere alcuna forma di compensazione e/o rimborso.

Discorso diverso vale per:

- i contratti ad esecuzione continuata o periodica, per i quali la legge prevede espressamente che chi ha già eseguito parte delle prestazioni ha diritto a ricevere il compenso relativo alle stesse, oltre al rimborso delle spese;
- i contratti d'opera professionale, in cui il prestatore d'opera ha diritto a un compenso per il lavoro prestato, in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta;
- i contratti di appalto, per cui il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

7) *Vi sono previsioni specifiche nel Decreto "Cura Italia" in merito ai contratti di sviluppo?*

Il Decreto "Cura Italia" ha previsto un apporto di risorse aggiuntive (pari a 2,37 miliardi di euro) per i contratti di sviluppo, che hanno l'obiettivo di favorire la realizzazione di

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

programmi di sviluppo strategici e innovativi di rilevanti dimensioni per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese.

8) Cosa è stato previsto con riferimento agli appalti pubblici?

Il Decreto “Cura Italia” ha disposto, a favore delle aziende titolari di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’estensione dell’erogazione dell’anticipazione del prezzo anche ai casi di esecuzione in via d’urgenza.

A tal fine, l’appaltatore dovrà sollecitare la committente pubblica al versamento anticipato di tale acconto, nonché espletare le attività volte all’ottenimento della garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cui è subordinata l’anticipazione.

L’anticipazione, il cui ammontare corrisponderà al 20% del valore dell’appalto, dovrà essere corrisposta dalla stazione appaltante entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

9) Come fare per i certificati e/o gli attestati e/o le concessioni in scadenza?

Per le aziende titolari di certificati, attestati e permessi, concessioni, autorizzazioni e titoli abilitativi comunque denominati scaduti tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, il Decreto “Cura Italia” ha disposto una proroga d’ufficio della data di scadenza al 15 giugno 2020.

10) Sono stati assunti provvedimenti con specifico riferimento ai certificati attestanti la regolarità fiscale in caso di appalti?

Sì; il Decreto “Liquidità” ha previsto espressamente che i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n.

241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

11) *Il Decreto “Cura Italia” ha adottato misure con riferimento ai provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo?*

Per le aziende che hanno ottenuto o subito provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e non abitativo (ad esempio, a seguito di risoluzione del relativo contratto), il Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dell’esecuzione di tali provvedimenti fino al 30 giugno 2020.

12) *Cosa succede se un concessionario è impossibilitato in modo assoluto, diretto e oggettivamente insuperabile nella prosecuzione della propria attività a causa di una misura restrittiva adottata per contrastare il Covid-19?*

In tal caso, alla luce delle valutazioni svolte nella presente circolare, si ritiene che il concessionario (gestore) inadempiente andrà esente da responsabilità, anche ai fini dell’applicazione di penali o sanzioni.

A conclusioni analoghe si può giungere, previa attenta valutazione del caso e/o delle eventuali clausole di forza maggiore presenti in contratto, quando l’attività del concessionario non sia stata del tutto impossibile e/o nel caso in cui l’inadempimento del concessionario non sia dipeso strettamente da una misura ristrettiva adottata dal Governo; in tali casi, infatti, è legittimo attendersi una particolare cautela nella valutazione dell’inadempimento causato, direttamente o indirettamente, dalla situazione emergenziale in atto.

13) *E se le attività o i servizi sono essenziali, di interesse pubblico e/o connessi ai bisogni primari?*

In considerazione della necessità che un livello minimo del servizio in questione venga sempre assicurato e, per di più, in condizioni di sicurezza e salute, il concessionario (gestore) deve prestare particolare cautela nel valutare sospensioni e/o limitazioni del servizio o dei lavori, tenendo debitamente in considerazione i conseguenti impatti sui meccanismi di recupero dell'investimento o del servizio.

In aggiunta, con particolare riferimento alle concessioni e ai contratti di partenariato pubblico e privato, si ricorda che, nel caso in cui sopravvengano eventi o circostanze che incidano sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto non riconducibili al concessionario (gestore), per i quali non è stata introdotta in contratto alcuna previsione e disciplina specifica, sarà possibile procedere alla revisione del piano economico finanziario, ferma la permanenza dei rischi trasferiti in capo al concessionario (gestore); in caso di mancato accordo, le parti potranno recedere dal contratto e il concessionario avrà diritto a un indennizzo.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it